

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE RELATIVO ALL'ANNO 2023-parte economica

In data 5 marzo 2024, tra

L'Amministrazione dell'ARS rappresentata, quale Delegazione di parte pubblica, da:

Dott.ssa Lucia Turco, Direttore dell'ARS

Firmato

e le Organizzazioni Sindacali territoriali:

FP CGIL **Firmato**

UIL FPL **Firmato**

Premesso che:

- in data 18/12/2023 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2023 del personale dirigente dell'ARS;
- la richiamata ipotesi di contratto integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è stata inviata all'organo di controllo con PEC del 19.01.2024;
- preso atto della mancata sussistenza di rilievi da parte dell'organo di controllo e della conseguente applicazione di quanto disposto dall'art. 8 comma 6 del CCNL del 17/12/2020;
- il Direttore dell'ARS, con decreto n. 23 del 01/03/2024, ha autorizzato la sottoscrizione definitiva del predetto accordo;
- richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area delle Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020 (di seguito CCNL) e il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2021-2023-parte normativa del personale dirigente dell'ARS,

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto integrativo decentrato economico (anno 2023) del personale dirigente dell'ARS.

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito CCDI o contratto) formulato ai sensi del CCNL 17 dicembre 2020 si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato dell'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) con qualifica dirigenziale ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2023, dei criteri di ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato.

Art. 2 - Riparto del Fondo risorse decentrate tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato

(Art. 45, comma 1, lett. a), del CCNL 17.12.2020)

1. Preso atto dell'ammontare del fondo per le risorse decentrate del personale dirigente dell'ARS per l'anno 2023, costituito con Decreto Direttore dell'ARS n. 99 del 04/12/23 in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 57 del CCNL 2016-2018 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, per un importo complessivo di € **134.270,38**, le parti convengono sulla ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2023 destinate al personale con qualifica dirigenziale dell'ARS indicata nelle tabelle che seguono:

Valori economici delle posizioni dirigenziali:

Descrizione	N° posizioni dirigenziali	Retribuzione posizione annua
Dirigente Settore Sanitario	1	35.020,50
Dirigente Settore Risorse umane, organizzazione e bilancio	1	35.020,50
Dirigente Settore Determinanti socio-economici di malattia	1	35.020,50
<i>Totale posizioni dirigenziali coperte e retribuite</i>	3	105.061,50

Destinazione	Importo	
	In valori assoluti	In termini percentuali
Retribuzione di posizione	105.061,50	78,25%
Retribuzione di risultato	29.208,88	21,75%
Totale	134.270,38	100,00%

2. Le parti prendo atto che il fondo per la contrattazione decentrata garantisce almeno il 15% delle stesse al finanziamento della retribuzione di risultato, come previsto dall'art. 57 comma 3 del CCNL 17.12.2020.
3. La retribuzione di posizione, determinata sulla base della metodologia vigente di graduazione delle posizioni dirigenziali, è corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 54, comma 6, del CCNL 17/12/2020.
4. La determinazione della misura effettiva della retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun dirigente avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale di risultato raggiunto. Nella procedura di valutazione per i dipendenti entrati in servizio o cessati dal medesimo nell'anno di riferimento, si opererà un riproporzionamento agli effettivi mesi di servizio.
5. Le parti stabiliscono che comunque l'importo massimo a titolo di retribuzione di risultato attribuibile a ciascun dirigente ARS con riferimento alla valutazione delle prestazioni e dei

rendimenti per l'anno 2023 non può eccedere la misura del 20% del valore medio della somma della retribuzione tabellare e di posizione e tenuto conto dei mesi di servizio.

6. Secondo quanto previsto dall'art.12 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2021-2023-parte normativa del personale dirigente dell'ARS, *tutti i compensi per incarichi conferiti ai dirigenti dall'Ente in ragione del loro ufficio o su designazione della stessa, nonché i compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, sono corrisposti a titolo di retribuzione di risultato ai dirigenti cui sono stati conferiti gli incarichi nella misura del 90%. Gli emolumenti residui incrementano il fondo generale.*

Art. 3

Disposizioni finali

1. Il presente contratto integrativo decentrato, sulla base di quanto sopra espresso, ha durata annuale e si applica con riferimento alla parte economica per l'esercizio finanziario 2023.